



# COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 09-01-2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019:  
DIFFERIMENTO TERMINE DI VERSAMENTO.

Il giorno nove del mese di gennaio duemiladiciannove alle ore 11:00 nella Sede Municipale, si è riunita previa regolare convocazione la Giunta Comunale, costituendosi con la presenza dei signori:

<b>Bonci Gabriele</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Marcuccini Katia</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Cornettone Rolando</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Della Felice Paolo</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>Mei Gloria</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Aiudi

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza della seduta Gabriele Bonci nella sua qualità di Sindaco, che sottopone all'esame della Giunta l'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, illustrata dal Sindaco e istruita dal Settore V “Servizio Ragioneria e Tributi”, di seguito riportata:

“ “

### **PREMESSO CHE:**

- Il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 disciplina l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza indicato all’art. 2 (Classe V per comuni fino a 10.000 abitanti);
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 in data 27.06.1994, è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e per la gestione del Servizio delle Pubbliche Affissioni;
- Che il suddetto regolamento fissa al 31 gennaio il termine per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità di carattere permanente in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993 *“La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine”*;

**VISTE** le disposizioni contenute nella legge di bilancio per l’anno 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 31.12.2018) ove si prevede per gli enti locali la possibilità di aumentare, a decorrere dall’1/1/2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

**DATO ATTO** che tale possibilità di aumentare le suddette tariffe dovrà essere sottoposta all’Amministrazione comunale per le decisioni di competenza da assumersi entro i termini fissati per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

**VISTO** l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**RICORDATO** che con Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17.12.2018, è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

**RITENUTO** pertanto opportuno, nelle more della definizione delle tariffe da parte della Giunta Comunale da approvarsi entro i termini di approvazione del bilancio dell’esercizio in corso, differire, limitatamente all’anno di imposta 2019, al 31 marzo 2019 il termine per il versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.;

DELIBERA DI GIUNTA N.3 DEL 09-01-2019

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore V "Servizio Ragioneria e Tributi" in data 07.1.2019, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

### **PROPONE**

1. di **DARE ATTO CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
2. di **PROROGARE**, per l'anno di imposta 2019, la scadenza del versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità al **31 marzo 2019**;
3. di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla società STEP S.r.L. di Sorso (SS), concessionaria del servizio;
4. **I.E.** stante l'urgenza di provvedere.

MRV/mrv

“ “

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**PRESO ATTO** che tale proposta, è corredata dei seguenti pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:

**Responsabile del Settore V "Servizio Ragioneria e Tributi"** in data 07.01.2019: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

**Responsabile Settore V "Servizio Ragioneria e Tributi"** in data 07.01.2019: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

**CON VOTI UNANIMI** espressi nei modi e forme di legge;

### **APPROVA**

la proposta di deliberazione sopra trascritta.



**INFINE**, con separata unanime votazione;

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
Gabriele Bonci



**Il Segretario**  
Dott. Giuseppe Aiudi



DELIBERA DI GIUNTA N.3 DEL 09-01-2019